



## DISCIPLINARE DI GARA PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE OPERE IN VERDE, DELLE RECINZIONI E DELLE OPERE IDRAULICHE

### PREMESSE

Autostrada dei Fiori S.p.A. ha deciso di affidare il servizio di manutenzione e gestione delle opere in verde, delle recinzioni e delle opere idrauliche conformi alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al DM del 10 marzo 2020 del Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio e del mare ora Ministero della transizione ecologica, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n° 90 in data 04 aprile 2020 "Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde".

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://autostradadeifiori.acquistitelematici.it/>.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata massima del procedimento è prevista pari a 9 (nove) mesi dalla pubblicazione del bando. Il luogo di svolgimento del servizio è Autostrada A6 Torino Savona, Provincia di Torino Codice NUTS ITC11, Provincia di Cuneo Codice NUTS ITC16, Provincia di Savona Codice NUTS ITC32.

CIG : B4725AF9E1

Il Responsabile unico del progetto è l'Ing. Maurizio Deiana - PEC [dag.ac.a6@pec.autostradadeifiori.it](mailto:dag.ac.a6@pec.autostradadeifiori.it).

Si precisa che ai fini del presente documento per Codice si intende il D.Lgs. 31 marzo 2023. n. 36.

## 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

### 1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La procedura si svolgerà esclusivamente con modalità telematica mediante l'utilizzo della piattaforma denominata "Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche".

La Stazione Appaltante si avvale del su indicato Sistema Informatico, accessibile dal seguente link: <https://autostradadeifiori.acquistitelematici.it/> dove sono specificate le modalità di registrazione degli operatori economici al sistema.

La piattaforma telematica per e-procurement fa capo alla Società DigitalPA s.r.l., corrente in Via San Tommaso D'Aquino 18/a - 09134 Cagliari.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoreponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Termini e condizioni di utilizzo della piattaforma di e-procurement".

### Autostrada dei Fiori S.p.A.

Direzione e Coordinamento: S.A.L.T. p.A. (Gruppo ASTM)

Sede Legale: Via della Repubblica, 46 - 18100 Imperia (IM) - Italia - Casella Postale 103, 18100 Imperia  
Tel. (+39) 0183.7071 - Fax (+39) 0183.295655 - E-mail: [sg@autostradadeifiori.it](mailto:sg@autostradadeifiori.it)

Sede Secondaria: Via Bonzanigo, 22 - 10144 Torino (TO) - Italia

Cap. Soc. € 325.000.000,00 Int. Vers. - Iscr. Reg. Imp. IM 00111080099 - R.E.A. IM N°36708 - C.F./P.I. 00111080099

PEC: [d.g@pec.autostradadeifiori.it](mailto:d.g@pec.autostradadeifiori.it) - [www.autostradadeifiori.it](http://www.autostradadeifiori.it)





In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è sempre accessibile in qualsiasi orario.

### 1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Disciplinare telematico".

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
    - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### 1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene mediante registrazione alla Piattaforma.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1. DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara;
- c) Schema di contratto;
- d) Elenco elaborati;
- e) Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali;
- f) Capitolato Speciale d'Appalto Descrittivo;
- g) Stralcio Elenco Prezzi ANAS - 2024 - Rev. 1;
- h) Elenco Prezzi Aggiuntivi - Elenco Prezzi Segnaletica;
- i) Computo Metrico Estimativo;
- j) Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze;
- k) Planimetrie Computo Aree Verdi;
- l) Programma annuale delle limitazioni dei cantieri autostradali;
- m) Norme e prescrizioni di sicurezza - Linee guida per la sicurezza dell'operatore su strada (Rev. 3 del 03.10.2019);
- n) Segnaletica temporanea per cantieri - Sommario degli schemi grafici per il segnalamento temporaneo e l'esecuzione di attività interferenti con il traffico autostradale - Disciplinare tecnico (Rev. 6 - Novembre 2021);
- o) Protocollo d'Intesa Regionale;
- p) "Disciplinare telematico" e Manuali - Guide disponibili nella piattaforma telematica nella sezione Guide, contenenti le istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sulla Piattaforma telematica all'indirizzo <https://autostradadeifiori.acquistitelematici.it>.

### **2.2. CHIARIMENTI**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma per mezzo della funzionalità "Invia quesito", presente nei "Dettagli" della procedura, previa registrazione alla Piattaforma stessa. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nei "Dettagli" della procedura nella sezione "Chiarimenti" e sul sito istituzionale <https://www.autostradadeifiori.it/a6-autostrada-dei-fiori/a6-bandi-di-gara-avvisi/>.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

### **2.3. COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto

legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto in ragione della particolare tipologia del servizio, che rende tecnicamente ed economicamente non conveniente per la Stazione Appaltante la suddivisione in più lotti, nonché per omogeneità della tipologia dei servizi richiesti.

Tabella 1

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	Importo
1	Servizio di manutenzione e gestione delle opere in verde, delle recinzioni e delle opere idrauliche	77310000-6	€ 9.082.811,82
<b>Importo a base di gara</b>			<b>€ 9.082.811,82</b>

L'importo a base di gara comprende i costi per la sicurezza ammontanti ad € **34.800,00** non soggetti a ribasso d'asta.

La stazione appaltante ha stimato in € **5.874.571,17** (64,93% dell'importo a base di gara) i costi della manodopera.

Il contratto collettivo applicato è il CCNL codice A00D settore Agricoltura (Operai e Florovivaisti).

L'importo complessivo è al netto di Iva.

L'appalto è finanziato con fondi propri della Stazione Appaltante.

#### 3.1. DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 1460 giorni decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di avvio del servizio.

#### 3.2. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie così come meglio precisato dall'art. 60 comma 3 del D.Lgs. 36/2023.

#### 3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

##### Opzione di proroga del contratto:

Il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato ai sensi dell'art.120 comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto stesso.

**Variatione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto:** qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla

concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il **valore globale stimato** dell'appalto è pari ad **€ 10.899.374,18**.

Tabella

<b>Importo a base di gara</b>	<b>€ 9.082.811,82</b>
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	<b>€ 1.816.562,36</b>
<b>Valore globale stimato</b>	<b>€ 10.899.374,18</b>

#### **4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro il termine indicato nella relativa comunicazione, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero

sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **Altre cause di esclusione**



Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

### 6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

#### 6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

#### 6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- **Fatturato globale maturato nel triennio precedente la data di indizione della presente procedura di gara almeno pari ad € 10.000.000,00 IVA esclusa**; tale requisito è richiesto per garantire la partecipazione alla presente procedura di concorrenti che abbiano una solidità finanziaria adeguata a svolgere il servizio di che trattasi.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

#### 6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- **Esecuzione negli ultimi tre anni dalla data di indizione della presente procedura di gara di servizi analoghi** per un importo complessivo non inferiore a € 2.300.000,00.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

#### **6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

##### **Requisiti di idoneità professionale**

- Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:
  - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
  - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

##### **Requisiti di capacità economico finanziaria**

- Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

##### **Requisiti di capacità tecnico-professionale**

- Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

#### **6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI**

##### **Requisiti di idoneità professionale**

- Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

##### **Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale**

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

#### **7. AVVALIMENTO**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.



Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario nel termine indicato nella richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

### **8. SUBAPPALTO**

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti di quanto previsto dall'art. 119, comma 1, del Codice. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 17 del D.Lgs. 36/2023, le prestazioni oggetto del presente contratto di appalto, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto tenuto conto delle prestazioni richieste che, essendo caratterizzate da un'alta intensità di manodopera, richiedono che venga garantita una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

### **9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE**

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore), oppure di un altro contratto che garantisca le

stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 3. A tal fine le ditte devono presentare un progetto di riassorbimento del personale, **(da inserire come dettagliato di seguito nella busta tecnica)**.

#### **10. GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad **€. 217.987,48**. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto IT29D0503401008000000008883 - BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA;

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione



appaltante;

- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a);
- c. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: UNI EN ISO 9001 UNI EN ISO 14001 UNI ISO 4500, EMAS. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

### 11. SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo guidato dalla Stazione Appaltante.

### 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 220,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n 610 del 19 dicembre 2023, pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata

inammissibile.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

### **13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **12:00** del giorno **10.01.2025** a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB per singolo file. I formati accettati per i documenti da caricare firmati digitalmente sono esclusivamente \*.pdf, \*.p7m e \*.tsd. È possibile caricare sul sistema anche una cartella in formato \*.zip che dovrà essere firmata digitalmente.

#### **13.1 Regole per la presentazione dell'offerta**

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1, nel Disciplinare telematico e nei Manuali - Guide disponibili nella piattaforma telematica nella sezione Guide, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'**"OFFERTA"** è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa;**
- B – **Offerta tecnica;**
- C – **Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione tramite PEC e tramite ricevuta di partecipazione scaricabile dalla pagina di conferma di avvenuta partecipazione alla gara.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo

di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma all'indirizzo <https://autostradadeifiori.acquistitelematici.it> nella sezione Documentazione di gara presente nei "Dettagli" della presente procedura.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 7 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 7 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

#### **15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico utilizza a Piattaforma lo Step Documenti amministrativi per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione;
- 2) E-DGUE;
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;
- 6) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;
- 7) ricevuta del pagamento contributo ANAC di cui al punto 12 del presente disciplinare.

### **15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA**

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato Modello A Istanza di partecipazione e dichiarazioni.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara in particolare:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e

associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara ed in particolare quelle di cui all'art. 3 e 9 del disciplinare di gara in merito al CCNL ed alla stabilità occupazionale;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice etico adottato da Autostrada dei Fiori S.p.A. reperibile all'indirizzo <https://www.autostradadeifiori.it/codice-etico/> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

#### **15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

#### **15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento compilando l'allegato Mod. B);
- 2) il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

#### **15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

##### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

##### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - copia del contratto di rete;
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

## 16. OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, le specifiche tecniche in essi contenute nonché le specifiche tecniche e le clausole contrattuali di cui al citato DM del 10 marzo 2020 del Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio e del mare ora Ministero della transizione ecologica, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana in data 04 aprile 2020 "Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde".

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma nello Step Offerta tecnica, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta, firmata dai soggetti di cui al precedente punto 15.1 e secondo le modalità previste al precedente punto 13, deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi offerti redatta sulla base dei criteri indicati al successivo punto



18.1;

- b) progetto di riassorbimento del personale in applicazione della clausola sociale atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale;
- c) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento.

Si precisa che:

- l'offerta tecnica, a pena di esclusione, non deve contenere alcuna valorizzazione economica anticipatoria dei contenuti dell'offerta economica (ad es. importi, prezzi, ecc.), né essere formulata in maniera alternativa o condizionata;
- nessun compenso aggiuntivo o variazione dei prezzi previsti contrattualmente verrà riconosciuta al concorrente in relazione alle proposte presentate all'interno dell'offerta tecnica;
- le proposte del concorrente aggiudicatario, se adeguate, saranno recepite all'interno del contratto d'appalto, quali obblighi ed oneri che l'appaltatore si impegna a rispettare a sue esclusive cura e spese; tali proposte saranno, in fase di esecuzione del contratto, soggetti a verifica e a specifica disciplina in caso di inadempimento.

## 17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma nello Step Offerta economica. L'offerta economica, firmata dai soggetti di cui al precedente punto 15.1 e secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve essere predisposta, a pena di esclusione, utilizzando obbligatoriamente il Modello C) allegato al presente disciplinare di gara.

Il Modello C) deve essere compilato in tutte le sue parti e deve riportare chiaramente espressi in cifre e in lettere il ribasso percentuale offerto da applicare all'elenco prezzi, al netto di Iva, nonché la stima dei costi della manodopera e degli oneri aziendali per l'adempimento in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice.

Verranno prese in considerazione fino a 3 cifre decimali.

In caso di discordanza tra le cifre e le lettere prevale il ribasso indicato in lettere.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione dei documenti di gara di cui al punto 13.

Sono inammissibili le offerte economiche che siano pari o superiori all'importo a base d'asta.

## 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	50
Offerta economica	50
TOTALE	100

### 18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

CRITERI DI VALUTAZIONE		Sub punteggio	Punteggio massimo
<b>OFFERTA ECONOMICA</b>			
A	PREZZO (Ribasso offerto)		50
<b>OFFERTA TECNICA</b>			
B	CURRICULUM DELL'IMPRESA		5

<b>C</b>	<b>RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI PERIODICI DI SFALCIO MECCANICO E MANUALE (I E III)</b>		<b>15</b>
<b>D</b>	<b>PROPOSTE TECNICHE MIGLIORATIVE SULLA ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO</b>		<b>20</b>
D.1	Proposte migliorative sulla manutenzione delle aree verdi di pregio	5	
D.2	Proposte migliorative in materia ambientale	5	
D.3	Proposte migliorative inerenti la gestione e la sicurezza dei cantieri	10	
<b>E</b>	<b>POSSESSO DI CERTIFICAZIONI</b>		<b>10</b>
E.1	ISO 14001 (Qualità ambientale)	3	
E.2	OHSAS 45001 (Sicurezza e salute dei lavoratori)	3	
E.3	ISO 39001 (Sicurezza del traffico autostradale)	4	
	<b>Punteggio massimo previsto: TOTALE</b>		<b>100</b>

**Soglia di sbarramento al punteggio tecnico.** È fissata una soglia di ammissibilità per l'offerta tecnica al di sotto della quale l'offerta non sarà ritenuta soddisfacente delle necessità della stazione appaltante e non si provvederà, quindi, alla valutazione dell'offerta economica. La soglia di ammissibilità viene calcolata in base ai punteggi ottenuti prima della riparametrazione. La soglia individuata è pari a 25 punti.

Il Concorrente dovrà presentare una relazione tecnica unica, con eventuali allegati, in cui descrive separatamente quanto richiesto per ogni criterio/sub-criterio, ai fini delle specifiche valutazioni.

Tale relazione dovrà essere composta complessivamente da:

- massimo 30 (trenta) pagine, esclusi copertina ed indice, dattiloscritte formato A4 (stampa su una sola facciata, carattere con dimensione minima 10 (dieci), interlinea 1 (uno) e con un numero massimo di 50 (cinquanta) righe per pagina;
- eventuali allegati documentali strettamente necessari (schede tecniche, rapporti di prova, certificazioni, ecc.) per un massimo di 20 (venti) fogli formato A4 su una sola facciata (è possibile sostituire due facciate A4 con una facciata A3);
- eventuali allegati grafici per un massimo di 3 (tre) elaborati formato massimo A1 stampati su una sola facciata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta tecnica non dovrà contenere, a pena di esclusione, alcuna valorizzazione economica anticipatoria dei contenuti dell'offerta economica (ad esempio importi, prezzi, ecc.), né essere formulata in maniera alternativa o condizionata;
- nessun compenso o variazione dei prezzi unitari previsti verrà riconosciuto ai Concorrenti in relazione alle proposte presentate;
- non sono ammesse offerte che riducano le prestazioni del progetto o che introducano varianti allo stesso;
- ogni elemento ed ogni soluzione tecnica dovrà essere esposto in modo chiaro;
- non potranno essere indicate proposte fra loro alternative, tenendo presente che in tal caso verrà presa in considerazione solo la prima soluzione proposta in ordine di presentazione;
- tutto quanto dichiarato in sede di offerta tecnica sarà valutato al momento dell'assegnazione dei punteggi, costituirà vincolo contrattuale e non potrà dare adito a nessun tipo di richiesta di aumento dei costi.

Tutta la suddetta documentazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore. La

documentazione può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura; in caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazione di imprese di rete, i suddetti documenti, devono essere sottoscritti digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio.

Nella valutazione dell'offerta tecnica la Commissione di gara si atterrà a quanto di seguito dettagliato:

#### **Modalità di assegnazione dei punteggi**

Nei casi in cui sia prevista l'assegnazione discrezionale, da parte di ciascun Commissario, di un coefficiente variabile tra 0 ed 1, quest'ultimo sarà espresso con un solo decimale, con i seguenti criteri di attribuzione:

- Coeff. = 1,0 Ottimo riscontro di quanto previsto;
- Coeff. = 0,8 Buon riscontro di quanto previsto;
- Coeff. = 0,6 Sufficiente riscontro di quanto previsto;
- Coeff. = 0,4 Modesto riscontro di quanto previsto;
- Coeff. = 0,2 Scarso riscontro di quanto previsto;
- Coeff. = 0 Nessun riscontro di quanto previsto.

Quanto proposto per ciascun criterio/sub-criterio verrà valutato dai Commissari anche tenendo conto di quanto segue:

- chiarezza, sinteticità, completezza tecnico/descrittiva ed originalità delle analisi svolte;
- livello di definizione delle problematiche individuate e delle relative soluzioni proposte;
- qualità delle giustificazioni addotte, con dimostrazione della loro efficacia, fattibilità e sostenibilità nel tempo. Il tutto anche in base alle limitazioni ed ai vincoli specifici insiti nelle caratteristiche della tipologia contrattuale descritta negli elaborati di gara ed al contesto di lavori eseguiti in un'autostrada in esercizio con elevati livelli di traffico.

#### **CRITERIO B –CURRICULUM DELL'IMPRESA**

Verranno valutati il numero di servizi di manutenzione del verde eseguiti in presenza di traffico su viabilità di tipo autostradale negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente bando, per importi singolarmente superiori ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00). Ai fini dell'attribuzione del numero di servizi i contratti aventi valore superiore a €500.000 saranno conteggiati in base al numero di multipli di €500.000.

#### **CRITERIO C - RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI I e III SFALCIO MECCANICO STAGIONALE**

Gli interventi stagionali relativi al I e III sfalcio meccanico e manuale delle banchine, delle scarpate, dei rilevati, zone spartitraffico, svincoli ed altre aree di pertinenza autostradale non di pregio dovranno essere eseguiti sulla base delle specifiche e delle frequenze indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto Descrittivo.

In particolare, il Capitolato prevede che il tempo massimo per l'esecuzione delle attività di sfalcio meccanico in ambito autostradale, che comportano l'utilizzo del cantiere mobile o la riduzione della carreggiata o delle rampe di svincolo, è pari, sia per il I che per il III sfalcio meccanico e manuale, a 6 settimane (30 giorni lavorativi) dalla data di notifica dell'ordinativo di intervento di manutenzione relativo ad ogni campagna di sfalcio.

#### **CRITERIO D - PROPOSTE TECNICHE MIGLIORATIVE SULLA ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Verranno valutate le eventuali proposte formulate dal Concorrente per migliorare:

- la qualità e l'efficienza delle attività di manutenzione delle aree verdi di pregio e delle aree di servizio, rispetto a quanto previsto nel CSA posto a base di gara;

- la sostenibilità ambientale e l'efficienza delle attività di manutenzione, con particolare riferimento ai prodotti utilizzati ed alle modalità di esecuzione dei trattamenti di diserbo per il controllo delle erbe infestanti;
- gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza delle maestranze e dell'esercizio della tratta autostradale, con particolare riferimento alle attività di manutenzione (sfalci, potature, ecc.) svolte in corrispondenza delle aree verdi (scarpate, versanti, rilevati, ecc.) di pertinenza autostradale non soggette a manutenzione periodica.

**Il seguente criterio è suddiviso nei tre sub-criteri di seguito riportati:**

- **Sub-criterio D.1** – Miglioramento della qualità e dell'efficienza delle attività di manutenzione delle aree verdi di pregio
- **Sub-criterio D.2** – Miglioramento della sostenibilità ambientale e dell'efficienza del servizio
- **Sub-criterio D.3** – Proposte migliorative inerenti la gestione della sicurezza

### **CRITERIO E - POSSESSO DI CERTIFICAZIONI**

Verrà valutato il possesso delle seguenti certificazioni suddiviso nei seguenti sub-criteri:

**Il seguente criterio è suddiviso nei tre sub-criteri di seguito riportati.**

- **Sub-criterio E.1** - Possesso della certificazione ISO 14001 relativa al processo di sistema di gestione ambientale (massimo 3 punti)
- **Sub-criterio E.2** - Possesso della certificazione UNI ISO 45001 relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori (massimo 3 punti)
- **Sub-criterio E.3** - Possesso della certificazione ISO 39001 relativa al sistema di gestione della sicurezza del traffico autostradale (massimo 4 punti)

## **18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA**

### **CRITERIO B – CURRICULUM DELL'IMPRESA**

Il punteggio PB di ciascun Concorrente sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$- \quad PB = CB \times 5$$

dove:

- CB = 0 per numero servizi = 6
- CB = 0,2 per numero servizi > 6 e < 10;
- CB = 0,4 per numero servizi ≥ 10 e < 15;
- CB = 0,6 per numero servizi ≥ 15 e < 20;
- CB = 0,8 per numero servizi ≥ 20 e < 25;
- CB = 1,0 per numero servizi ≥ 25.

Nel caso di servizi eseguiti in regime di subappalto è necessario indicare l'importo del contratto del subappalto stesso e non quello dell'intero contratto. Nel caso di attività eseguite in ATI o in caso di Consorzi disciplinati dall' art.65 c.2 lett. b) e d) è necessario indicare l'importo della quota eseguita che dovrà essere superiore a € 500.000,00 (cinquecentomila euro).

Il Concorrente a tal fine dovrà presentare apposita dichiarazione, contenente l'elenco dei servizi eseguiti individuando, per ognuno di essi, "l'oggetto del contratto", "il Committente", "la data del contratto", "l'importo contrattuale" e la "data di ultimazione", **quest'ultima necessaria a definire l'arco temporale dei 10 (dieci) anni.**

Nel caso di ATI/RTI occorre indicare le quote di partecipazione al raggruppamento che verranno assunte dai concorrenti riuniti. Di conseguenza, per le ATI il numero di servizi in questione sarà attribuito in proporzione alla quota di partecipazione assunta da ciascun concorrente nell'ATI/RTI.

Nel caso di consorzi disciplinati dall' art.65 c.2 lett. b) e d) del "Codice Appalti" l'attribuzione del

punteggio sarà riferita ai servizi eseguiti dal consorzio in proprio oppure dalla/e impresa/e consorziata/e designata/e dal consorzio per l'esecuzione, qualora il consorzio si avvalga di tale facoltà anziché eseguire in proprio l'appalto. Nel caso in cui il consorzio indichi più imprese esecutrici, il numero di servizi in questione sarà attribuito in proporzione alle singole quote di esecuzione all'uopo indicate dal consorzio stesso.

Nel caso di consorzi ordinari di concorrenti disciplinati dall'art. 65, comma 2, lettera e) del "Codice Appalti", si applicano le previsioni in materia di ATI/RTI. Il punteggio sarà pertanto attribuito in proporzione alla quota di partecipazione dei singoli consorziati indicati ai fini dell'esecuzione dell'appalto.

In seguito alla determinazione del coefficiente CB, e all'attribuzione del punteggio la Committente, potrà richiedere, a comprova della dichiarazione in merito ai servizi eseguiti, copia dei Certificati di Conformità o Certificato di Ultimazione dei servizi sottoscritti dal RUP o dalla Committente.

### **CRITERIO C - RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI I e III SFALCIO MECCANICO STAGIONALE**

Il Concorrente, ai fini della valutazione, dovrà indicare, **per ogni sfalcio**, il tempo di riduzione complessivo RTC, espresso in giorni interi lavorativi rispetto a quelli previsti nel Capitolato speciale descrittivo, tenendo conto che RTCmax non può superare i 10 (dieci) giorni lavorativi e conseguentemente il tempo utile per svolgere le attività di sfalcio meccanico stagionali di ciascuno degli sfalci (I e III) non può essere inferiore a 4 settimane (20 giorni lavorativi). Non saranno considerate accettabili, per ogni sfalcio, riduzioni superiori a quelle massime indicate.

Tale offerta impegnativa di riduzione del tempo di esecuzione dovrà essere dettagliatamente giustificata ed il Concorrente dovrà descrivere in maniera esaustiva le modalità tecniche ed organizzative che intende adottare per lo svolgimento di questa attività, indicando le tecnologie operative, la propria organizzazione in termini di mezzi e personale e le modalità esecutive che intende adottare per ridurre i tempi di esecuzione, con conseguente diminuzione degli impatti sul traffico autostradale e sull'utenza attraverso la riduzione del numero dei cantieri mobili e/o chiusura di corsie.

Si precisa che la riduzione di tempistica di avvio dell'intervento prevista in sede di offerta dal Concorrente costituirà modifica della tempistica indicata nel Capitolato Speciale d'Appalto ai fini dell'applicazione delle penali in caso di ritardo.

Il punteggio PC di ciascun Concorrente sarà attribuito secondo la seguente formula:

-  $PC = CC \times 15$

**Dove, per ciascuno sfalcio (I e III):**

- RTC = 0	CC = 0 in mancanza di riduzione dei tempi.
- RTC = 1	CC = 0,05 per riduzione di un giorno.
- RTC = 2	CC = 0,1 per riduzione di due giorni.
- RTC = 3	CC = 0,15 per riduzione di tre giorni.
- RTC = 4	CC = 0,2 per riduzione di quattro giorni.
- RTC = 5	CC = 0,25 per riduzione di cinque giorni.
- RTC = 6	CC = 0,3 per riduzione di sei giorni;
- RTC = 7	CC = 0,35 per riduzione di sette giorni.
- RTC = 8	CC = 0,4 per riduzione di otto giorni;
- RTC = 9	CC = 0,45 per riduzione di nove giorni.
- RTC = 10	CC = 0,5 per riduzione di dieci giorni.

Il punteggio massimo sarà attribuibile solo in presenza di riduzione di 10 giorni per ciascuno sfalcio e, quindi, complessivamente di 20 giorni.

## **CRITERIO D - PROPOSTE TECNICHE MIGLIORATIVE SULLA ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.**

Nell'ambito di questo criterio verranno valutate le eventuali proposte formulate dal Concorrente per migliorare:

- la qualità e l'efficienza delle attività di manutenzione delle aree verdi di pregio e delle aree di servizio, rispetto a quanto previsto nel CSA posto a base di gara;
- la sostenibilità ambientale e l'efficienza delle attività di manutenzione, con particolare riferimento ai prodotti utilizzati ed alle modalità di esecuzione dei trattamenti di diserbo per il controllo delle erbe infestanti;
- gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza delle maestranze e dell'esercizio della tratta autostradale, con particolare riferimento alle attività di manutenzione (sfalci, potature, ecc.) svolte in corrispondenza delle aree verdi (scarpate, versanti, rilevati, ecc.) di pertinenza autostradale non soggette a manutenzione periodica.

### **Sub-criterio D.1 – Miglioramento della qualità e dell'efficienza delle attività di manutenzione delle aree verdi di pregio (massimo 5 punti)**

Il Concorrente dovrà fornire apposita dettagliata relazione, a firma di tecnico abilitato, nella quale descrivere le proposte migliorative per la cura e la manutenzione delle aree verdi di pregio (aree di servizio, Posti di Manutenzione e caserma della Polizia Stradale di Mondovi) relativamente alle specie arboree, arbustive, dei prati e degli impianti di irrigazione, ecc., alla quale dovranno essere allegati le schede tecniche dei materiali utilizzati, documentazione fotografica, certificazioni di qualità, e quant'altro ritenuto necessario per una descrizione esauriente.

La documentazione tecnica dovrà dimostrare il rispetto dei valori minimi richiesti nel CSA e negli altri elaborati forniti e non dovrà comunque introdurre variazioni al progetto, né comportare oneri economici aggiuntivi.

Il coefficiente CD1 è la media dei coefficienti, variabili tra 0 (zero) ed 1 (uno), che ogni Commissario attribuisce discrezionalmente in seduta riservata alle proposte di ogni Concorrente, valutate una alla volta in successione con i criteri indicati nel paragrafo "Modalità di assegnazione dei punteggi". Il valore di CD1 sarà espresso fino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

### **Sub-criterio D.2 – Miglioramento della sostenibilità ambientale e dell'efficienza del servizio (massimo 5 punti)**

Il Concorrente dovrà fornire apposita dettagliata relazione, a firma di tecnico abilitato, nella quale descrivere le proposte volte a migliorare la sostenibilità ambientale e l'efficienza delle attività di manutenzione.

In particolare, dovranno essere descritte in maniera esauriente le tecniche e le strategie che il Concorrente intende adottare per migliorare lo stato vegetativo e sanitario delle aree verdi, indicando i prodotti e le tecniche alternative ai trattamenti fitosanitari, i concimi ecologici ed i prodotti innovativi volti a ridurre l'impatto ambientale delle attività di manutenzione e dei trattamenti di diserbo e di controllo delle erbe infestanti. Tutto ciò nel rispetto dei CAM (Criteri Minimi Ambientali) finalizzati a promuovere una maggiore sostenibilità ambientale, economica e sociale dei servizi offerti garantendo, comunque, il rispetto delle Leggi nazionali e regionali.

Saranno valutate, inoltre, le proposte tese a contenere i quantitativi di residui delle attività da conferire a discarica, sempre nel rispetto delle vigenti normative, il tutto a vantaggio dell'ambiente.

La documentazione tecnica dovrà dimostrare il rispetto dei valori minimi richiesti nel CSA e negli altri elaborati forniti e non dovrà comunque introdurre variazioni al progetto, né comportare oneri economici aggiuntivi.

Il coefficiente CD2 è la media dei coefficienti, variabili tra 0 (zero) ed 1 (uno), che ogni Commissario attribuisce discrezionalmente in seduta riservata alle proposte di ogni Concorrente, valutate una alla volta in successione con i criteri indicati nel paragrafo "Modalità di assegnazione dei punteggi". Il valore di CD2 sarà espresso fino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

**Sub-criterio D.3 – Proposte migliorative inerenti la gestione della sicurezza (massimo 10 punti)**

Il Concorrente dovrà fornire apposita dettagliata relazione, a firma di tecnico abilitato, nella quale descrivere le proposte volte a migliorare la salute e la sicurezza del personale impegnato nello svolgimento del servizio, con particolare riferimento alle attività eseguite in corrispondenza delle aree di pertinenza autostradale non soggette a manutenzione periodica.

Il Concorrente, tenendo conto delle previsioni progettuali, dovrà predisporre una relazione nella quale descriverà:

- procedure operative adottate per la gestione ed esecuzione del servizio e per l'allestimento dei cantieri anche in funzione dell'ubicazione;
- individuazione delle problematiche che interagiscono con il cantiere, con particolare riferimento agli aspetti che influenzano l'esercizio autostradale;
- metodologie e soluzioni operative ed organizzative volte a minimizzare le attività di trasporto per l'approvvigionamento dei materiali e per il trasporto a scarica dei materiali di risulta, con particolare riguardo agli impatti sulla viabilità esterna ed al disturbo della collettività;
- analisi dei rischi ambientali che le lavorazioni previste possono causare, con indicazione dei processi operativi, eventualmente certificati, atti ad impedirli o a migliorare la situazione;
- modalità di contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali;
- descrizione dettagliata delle strategie e dell'organizzazione per la sicurezza da adottare nel cantiere, con particolare riferimento alla gestione degli eventuali subappaltatori/subcontraenti;
- presidi di protezione aggiuntiva dei cantieri fissi e mobili;
- presidi di protezione collettivi aggiuntivi per il personale addetto;
- miglioramento della visibilità, leggibilità, del mantenimento in efficienza della segnaletica temporanea di cantiere anche con l'ausilio di sistemi tecnologicamente avanzati;
- descrizione dettagliata delle strategie e dell'organizzazione per la sicurezza da adottare nel cantiere ai fini della sicurezza degli utenti e del personale impiegato;
- elementi di miglioramento delle misure di sicurezza rispetto alle previsioni del DUVRI, considerando l'invariabilità degli oneri della sicurezza previsti nel progetto in gara;
- formazione aggiuntiva degli operatori e dei preposti avente stretta attinenza con le lavorazioni previste nell'appalto e le loro condizioni esecutive in presenza di traffico, eventualmente svolta presso Agenzie di Formazione accreditate.

Il coefficiente CD3 è la media dei coefficienti, variabili tra 0 (zero) ed 1 (uno), che ogni Commissario attribuisce discrezionalmente in seduta riservata alle proposte di ogni Concorrente, valutate una alla volta in successione con i criteri indicati nel paragrafo "Modalità di assegnazione dei punteggi". Il valore di CD3 sarà espresso fino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

**CRITERIO E - POSSESSO DI CERTIFICAZIONI**

Il seguente criterio è suddiviso nei tre sub-criteri di seguito riportati.

**Sub-criterio E.1 - Possesso della certificazione ISO 14001 relativa al processo di sistema di gestione ambientale (3 punti)**

Nel presente sub-criterio viene valutato il possesso, da parte del Concorrente, della certificazione ISO 14001 relativa al processo sistema di gestione ambientale. Il Concorrente dovrà presentare la suddetta certificazione in corso di validità e rilasciata da soggetti accreditati.

Il coefficiente CE1 di ciascun Concorrente è pari a:

- CE1 = 1 nel caso di possesso;
- CE1 = 0 nel caso di non possesso.

Nel caso di ATI/RTI ai fini dell'attribuzione di CE1 = 1, sarà necessario che tutte le imprese associate



dimostrino di essere in possesso del certificato.

Nel caso di consorzi disciplinati dall'art.65 c.2 lett. b) e d) del "Codice Appalti" l'attribuzione del punteggio sarà riferita al consorzio in proprio oppure alla/e impresa/e consorziata/e designata/e dal consorzio per l'esecuzione, qualora il consorzio si avvalga di tale facoltà anziché eseguire in proprio l'appalto. In questo secondo caso ai fini della attribuzione di CE1 = 1, sarà necessario che tutte le imprese consorziate indicate per l'esecuzione dimostrino di essere in possesso del certificato.

Nel caso di consorzi ordinari di concorrenti disciplinati dall'art. 65, comma 2, lettera e) del "Codice Appalti", si applicano le previsioni in materia di ATI/RTI. Ai fini dell'attribuzione di CE1 = 1 sarà pertanto necessario che tutte le imprese consorziate indicate per l'esecuzione dimostrino di essere in possesso del certificato.

Il Concorrente dovrà presentare la suddetta certificazione in corso di validità e rilasciata da soggetti accreditati.

### **Sub-criterio E.2 - Possesso della certificazione UNI ISO 45001 relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori (3 punti)**

Nel presente sub-criterio viene valutato il possesso, da parte del Concorrente, della certificazione UNI ISO 45001 relativa al sistema di gestione per la salute e per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Il Concorrente dovrà presentare la suddetta certificazione in corso di validità e rilasciata da soggetti accreditati.

Il coefficiente CE2 di ciascun Concorrente è pari a:

- CE2 = 1 nel caso di possesso;
- CE2 = 0 nel caso di non possesso.

Nel caso di ATI/RTI ai fini dell'attribuzione di CE2 = 1, sarà necessario che tutte le imprese associate dimostrino di essere in possesso del certificato.

Nel caso di consorzi disciplinati dall'art.65 c.2 lett. b) e d) del "Codice Appalti" l'attribuzione del punteggio sarà riferita al consorzio in proprio oppure alla/e impresa/e consorziata/e designata/e dal consorzio per l'esecuzione, qualora il consorzio si avvalga di tale facoltà anziché eseguire in proprio l'appalto. In questo secondo caso ai fini della attribuzione di CE2 = 1, sarà necessario che tutte le imprese consorziate indicate per l'esecuzione dimostrino di essere in possesso del certificato.

Nel caso di consorzi ordinari di concorrenti disciplinati dall'art. 65, comma 2, lettera e) del "Codice Appalti", si applicano le previsioni in materia di ATI/RTI. Ai fini dell'attribuzione di CE2 = 1 sarà pertanto necessario che tutte le imprese consorziate indicate per l'esecuzione dimostrino di essere in possesso del certificato.

Il Concorrente dovrà presentare la suddetta certificazione in corso di validità e rilasciata da soggetti accreditati.

### **Sub-criterio E.3 - Possesso della certificazione ISO 39001 relativa al sistema di gestione della sicurezza del traffico autostradale (3 punti)**

Nel presente sub-criterio viene valutato il possesso, da parte del Concorrente, della certificazione ISO 39001 relativa al possesso di un sistema di gestione adeguato a tenere sotto controllo gli impatti sul rischio stradale derivanti dalle proprie attività.

Il coefficiente CE3 di ciascun Concorrente è pari a:

- CE3 = 1 nel caso di possesso;
- CE3 = 0 nel caso di non possesso.

Nel caso di ATI/RTI ai fini dell'attribuzione di CE3 = 1, sarà necessario che tutte le imprese associate dimostrino di essere in possesso del certificato.

Nel caso di consorzi disciplinati dall'art.65 c.2 lett. b) e d) del "Codice Appalti" l'attribuzione del punteggio sarà riferita al consorzio in proprio oppure alla/e impresa/e consorziata/e designata/e dal consorzio per l'esecuzione, qualora il consorzio si avvalga di tale facoltà anziché eseguire in proprio l'appalto. In questo secondo caso ai fini della attribuzione di CE3 = 1, sarà necessario che tutte le imprese consorziate indicate per l'esecuzione dimostrino di essere in possesso del certificato.



Nel caso di consorzi ordinari di concorrenti disciplinati dall'art. 65, comma 2, lettera e) del "Codice Appalti", si applicano le previsioni in materia di ATI/RTI. Ai fini dell'attribuzione di CE3 = 1 sarà pertanto necessario che tutte le imprese consorziate indicate per l'esecuzione dimostrino di essere in possesso del certificato.

Il Concorrente dovrà presentare la suddetta certificazione in corso di validità e rilasciata da soggetti accreditati.

### 18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il coefficiente CA verrà assegnato a ciascun Concorrente mediante l'impiego della "Formula del valore medio" (bilineare rispetto al valore medio delle offerte con coefficiente  $K = 0,9$ ) che prevede:

- 1 nel caso della migliore offerta presentata (massimo ribasso percentuale  $R_{max}$ );
- 0,8 nel caso dell'offerta presentata coincidente con il valore medio dei ribassi offerti ( $R_{med}$ );
- 0 nel caso di ribasso  $R_{offerto}$  pari a zero.

Alle offerte intermedie sarà assegnato un coefficiente CA calcolato con la seguente formula:

se  $R_{offerto} \leq R_{med} \rightarrow CA = K * R_{offerto} / R_{med}$ ;

se  $R_{offerto} > R_{med} \rightarrow CA = K + (1,00 - K) * (R_{offerto} - R_{med}) / (R_{max} - R_{med})$

dove:

CA = coefficiente attribuito all'offerta economica di ciascun Concorrente;

$R_{offerto}$  = ribasso offerto dal Concorrente;

$R_{med}$  = media aritmetica dei ribassi offerti dei Concorrenti;

$R_{max}$  = massimo ribasso offerto dal Concorrente;

$K = 0,9$ .

Il coefficiente CA verrà espresso fino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

### 18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

Ai fini dell'aggiudicazione verrà determinata una graduatoria, su scala centesimale, mediante l'impiego del "Metodo aggregativo compensatore" sulla base della seguente formula applicata a ciascun Concorrente:

$$P = \sum_{i=A}^E [W_i \times C_i]$$

dove:

P = punteggio totale attribuito all'offerta di ciascun Concorrente;

i = indice (alfabetico/alfanumerico) dei criteri/sub-criteri di valutazione variabile tra A ed E;

$W_i$  = punteggio massimo attribuito al criterio/sub-criterio di valutazione i-esimo (i);

$C_i$  = coefficiente relativo al criterio/sub-criterio di valutazione i-esimo (i) variabile tra A ed E.

Per la determinazione dei coefficienti  $C_i$ , relativamente ai criteri/sub-criteri quantitativi, è previsto l'impiego della "Formula del valore medio" e, relativamente ai criteri/sub-criteri "qualitativi", dell'"Interpolazione lineare" oppure della "Metodologia on/off" secondo le modalità descritte per ogni specifico criterio/sub-criterio di valutazione.

Il punteggio totale sarà espresso fino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

In caso di parità del punteggio totale P ottenuto, l'aggiudicazione avverrà con le modalità precisate al punto 22 del presente Disciplinare di Gara.

**Riparametrazione** Qualora nessun Concorrente raggiunga il punteggio massimo assegnato ad un criterio di valutazione, è prevista la riparametrazione sul criterio (e non sul singolo sub-criterio) che

verrà effettuata assegnando il punteggio massimo al Concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto e assegnando alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente mentre non è prevista per l'intera offerta tecnica (seconda riparametrazione).

La riparametrazione verrà effettuata assegnando il punteggio massimo al Concorrente che ha ottenuto il coefficiente più alto e assegnando alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

I punteggi così rideterminati saranno espressi fino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

#### **19. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed operare attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

#### **20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

La prima sessione ha luogo il giorno **14.01.2025**, alle ore 10:00.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

#### **21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La Commissione giudicatrice accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

#### **22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede, in seduta pubblica, all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede, in sedute riservate, all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.



La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 18.4. La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio di giorni 7 (sette). La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20, i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

### **23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentino sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione (ante eventuale riparametrazione), entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal Disciplinare di gara. Il calcolo sarà effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi eventualmente della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel

complesso, inaffidabili.

## **22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

## **23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente

ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

#### **24. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve attenersi ai principi contenuti nel Codice Etico di questa stazione appaltante e nella Policy Anticorruzione.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante <https://www.autostradadeifiori.it/codice-etico/> e <https://www.autostradadeifiori.it/policy/>.

#### **25. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

#### **26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Imperia.

#### **27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il trattamento dei dati che verranno forniti dagli Offerenti si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR Regolamento UE 2016/679, riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

In particolare, Autostrada dei Fiori S.p.A informa che tutti i dati personali, sensibili e particolari forniti da ciascun Offerente verranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati.

Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti che presentano Offerta e della loro riservatezza.

Il trattamento dei dati verrà svolto, con l'ausilio di strumenti cartacei ed informatici, al solo fine di consentire a Autostrada dei Fiori S.p.A. la valutazione delle Offerte e della relativa documentazione ed il corretto svolgimento della Procedura stessa.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto necessario per il perseguimento delle finalità sopra indicate; non è necessario per il Titolare del Trattamento acquisire il previo consenso al trattamento da parte dell'interessato che presenti Offerta, fermo restando l'obbligo di rendere l'informativa.

Titolare del Trattamento è AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A. (di seguito "Titolare"), con sede in Imperia, Via della Repubblica 46 – 18100.

Il Titolare ha, altresì, nominato un Responsabile della Protezione dei dati – Data Protection Officer (DPO).

Il Titolare del trattamento è contattabile scrivendo all'indirizzo: [privacy@autofiori.it](mailto:privacy@autofiori.it)



**Autostrada dei Fiori**

Il DPO è contattabile scrivendo all'indirizzo privacy: [dpo@autofiori.it](mailto:dpo@autofiori.it).



**AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A.**  
**L'Amministratore Delegato**  
**Ing. Federico LENTI**